



Comune di Rimini

Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente
Settore Ambiente
U.O. Sicurezza
Ufficio Protezione Civile

Via Euterpe, 12 - 47900 Rimini
tel. 0541/704912 - fax 0541/704913
www.comune.rimini.it
augusto.tammaro@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI RIMINI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.225/92 "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile"
- Legge 11 agosto 1991 n°266 "Legge quadro sul Volontariato"
- Decreto attuativo Ministro dell'interno 28 maggio 1993 del D.L. 30 dicembre 1991 n°504.
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1768 del 16.11.1994
- D.P.R. 08 febbraio 2001 n°194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"
- L.R. 02 settembre 1996 n°37 "Nuove norme regionali d'attuazione della L.11/agosto/91 n°266"
- L.R. 24 marzo 2004 n°6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale"
- L.R.07 febbraio 2005 n°1 "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato"

PREMESSA

Ambito d'attività del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Il gruppo agirà all'interno del territorio comunale di appartenenza, mentre per poter agire al di fuori dei confini del Comune occorre attivare specifica polizza assicurativa.

La richiesta di intervento in emergenza da parte di un Sindaco di un altro Comune implica il fatto che lo stesso non riesca a fronteggiare l'evento con le proprie risorse, configurandosi un evento di tipo b).

Secondo quanto previsto dall'Art. 2 della L. 225/92, l'organizzazione dei soccorsi, sentito il Prefetto, è di competenza provinciale e pertanto sarà l'Amministrazione Provinciale ad attivare il Gruppo, a condizione che lo stesso sia già ufficialmente inserito nell'apposito registro regionale di volontariato.

Diverso e più ordinario è il caso di collaborazioni richieste in occasione di manifestazioni o eventi che richiama un numero elevato di persone, per coadiuvare il servizio d'ordine o per fornire informazioni; in questo caso, che non ricade nella tipologia degli interventi di protezione civile, è sufficiente l'accordo fra i due Sindaci e/o coordinatori tecnici.

E' possibile che il Comune che richiede il gruppo eroghi, a fronte della collaborazione, oltre al rimborso delle spese (carburante e pasti) un contributo economico da destinarsi alle attività del gruppo stesso.

E' sempre e in ogni modo esclusa, sotto qualunque forma, la possibilità di elargire compensi al singolo volontario.



Composizione del gruppo.

I minori non possono partecipare alla attività operativa del gruppo.

E' invece possibile che gli stessi, previo formale assenso di chi esercita la potestà parentale, siano coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni dimostrative.

La partecipazione al Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (CRI, ANPAS, ARI, VAB ecc.) è ammessa e positiva, in quanto all'interno del gruppo possono essere acquisite esperienze e competenze senz'altro preziose.

In condizioni di normalità essi possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni; in caso di emergenze di tipo (a) dovranno operare nel gruppo comunale, mentre è necessario che, al momento dell'adesione al Gruppo, precisino con quale organizzazione intendano cooperare in caso di emergenze di tipo (b) o (C).

Non è ammesso il volontario che aderisca a più gruppi comunali, in quanto sarebbe operativo con uno solo di loro già a partire da un'emergenza di tipo (a).

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici.

Per le attività generiche, di studio e prevenzione, di ricognizione del territorio, ecc. è sufficiente la certificazione fornita dal medico di base; per quanto riguarda gli specializzati chiamati ad intervenire in attività che comportano un rischio maggiore, per il quale non esistano specifiche norme, è necessaria la certificazione equivalente a quella delle attività sportive non agonistiche.

Coordinatore tecnico

Il coordinatore tecnico deve riunire le caratteristiche di leader naturale, essere scelto dal gruppo per una questione di fiducia, ed avere una buona preparazione in materia di protezione civile.

Il coordinatore dovrà svolgere la funzione di collegamento tra l'Amministrazione Comunale ed il Gruppo stesso.

Il coordinatore è responsabile dell'operato del gruppo nell'espletamento dell'attività e ne risponde direttamente al Sindaco o suo delegato; egli porta a conoscenza dei componenti del gruppo le disposizioni del Sindaco o suo delegato ed è il portavoce del gruppo.

Il coordinatore potrà, unitamente all'interessato, individuare i compiti che possono essere svolti dalle singole persone, secondo le capacità psicofisiche e le conoscenze tecniche di ciascuno.

Codice fiscale

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.



Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in accessori protettivi che possono essere utilizzati a seconda del tipo di attività che viene svolta.

Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza ed anche nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, sia per la tutela del singolo volontario, sia per il buon esito dell'intervento.

Esercitazioni

Momento fondamentale della vita del sistema protezione civile, almeno una volta l'anno è opportuno che il gruppo partecipi ad un'esercitazione; sono da eseguirsi anche esercitazioni a sorpresa per valutare i tempi di risposta e perfezionare l'organizzazione.

Formazione

Mentre per le attività generiche verranno istituiti corsi di formazione di base organizzati in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio convenzionati con il comune, per alcune attività veramente specializzate verranno istituiti corsi d'intervento con le istituzioni presenti sul territorio.

Proprietà dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI.

Quando i mezzi, attrezzature e DPI sono acquistati con risorse della A.C. o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la proprietà degli stessi è del Comune.

Qualora siano i volontari stessi ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali la proprietà resta del singolo volontario acquirente. Tali dotazioni verranno comunque registrate sulla scheda d'iscrizione del volontario, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, allo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità del gruppo.

Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.

Gli appartenenti al Gruppo, in emergenza, sono autorizzati all'uso delle dotazioni tecniche del Comune.

Il far parte del Gruppo Comunale non ovvia alla necessità di possedere patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative per l'uso dei mezzi.

Nell'organizzazione operativa saranno definiti i compiti di ciascuno e sarà individuato, in particolare per mezzi speciali, chi sarà addetto al loro uso, al fine di ottimizzare l'efficacia di intervento evitando duplicazioni, sovrapposizioni e conseguente confusione.

Tali compiti verranno svolti in maniera prioritaria da dipendenti comunali abilitati.



L'uso delle dotazioni di proprietà del comune, in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione, dovranno essere preventivamente concordate fra il coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture comunali.

Utilizzo di segnali distintivi di segnalazioni acustiche e luminose, e dei volontari con l'incarico d'ausiliari del traffico.

I segnali distintivi, meglio noti come palette, usati per regolare il traffico possono essere utilizzati secondo la normativa vigente.

Di conseguenza gli appartenenti al gruppo comunale non possono e non devono utilizzare nessuna "paletta".

Fanno eccezione tutti quei casi di emergenza e di calamità naturali, quando il volontario di protezione civile, nell'immediatezza di intervento, coadiuva gli organismi istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) chiamati a fronteggiare l'emergenza e ciò avvenga su espressa richiesta degli organi medesimi.

Diversamente, se n'esistano i presupposti, i volontari potranno utilizzare le palette predisposte per i movieri (Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada, Fig.II 403 art. 42).

L'uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme (sirena) e del dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu è consentito, dall'Art. 177 del D.L.vo n. 285/1992, esclusivamente agli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, a quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI ed alle ambulanze.

Per particolari esigenze di segnalazione di pericolo per i mezzi in servizio di protezione civile possono essere utilizzati dispositivi supplementari di segnalazione visiva secondo la normativa vigente.

REGOLAMENTO

art. 1

(Costituzione del gruppo)

E' costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del comune di Rimini.

Il Gruppo e' diretto dal Sindaco e/o dal Dirigente competente delegato, e collabora con gli Uffici Comunali nell'espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, per la sicurezza pubblica e privata.

Il gruppo non ha scopo di lucro, e l'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2

(Adesioni ammissioni e simboli)

Al gruppo potranno aderire cittadini d'ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune, sia singolarmente e/o con gruppi organizzati che condividono le finalità del presente regolamento, prestando la loro opera secondo le direttive impartite degli Uffici Comunali preposti, nei limiti di disponibilità dichiarata a priori.

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con Dirigente delegato ed il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengono a gruppi comunali d'altri comuni.

Nel caso di persona che appartiene ad un'associazione di volontariato aderente al Servizio Comunale di Protezione Civile, non è ammessa la partecipazione al gruppo comunale.

Per l'ammissione al gruppo comunale di volontariato occorre presentare domanda al Sindaco e/o Dirigente preposto.

La domanda d'ammissione deve essere recapitata direttamente alla sede del Servizio di Protezione Civile.

La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi di legge, deve essere:

Redatta in carta libera secondo il modello A allegato al presente regolamento.

Firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale,

Corredata dalla scheda B, allegata al presente regolamento, contenente le note caratteristiche personali dichiarate dal richiedente.

Il Sindaco o suo delegato convocherà a colloquio con raccomandata A/R il richiedente. Entro un mese notificherà l'esito con le relative motivazioni.

Con provvedimento del Sindaco o suo delegato, che deve essere sottoscritto per accettazione dall'aspirante volontario comunale, verrà adottata l'iscrizione nella "Sezione Volontari" del Gruppo Comunale.

I volontari ammessi dovranno presentare un certificato medico ai sensi del D.M. 28/02/83 prima della data di presa in servizio.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentono il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, e la specifica funzione ricoperta.

Art. 3

(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, l'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'attività di formazione, addestramento e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti s'impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcun'attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, e potranno comportare provvedimenti disciplinari che possono constare in:



Richiamo scritto.

Sospensione (temporanea o precauzionale).

Espulsione

Fatto salvo che per tali comportamenti non si riscontrino illeciti penali o danni patrimoniali per cui valgono le norme di legge su detta responsabilità.

Avverso al procedimento può essere proposto ricorso in sede amministrativa.

Art. 4

(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporle, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Art. 5

(Coordinatore tecnico operativo)

Il Sindaco o suo delegato nominerà un Coordinatore tecnico operativo.

Il coordinatore avrà il compito di armonizzare le iniziative del gruppo che sovrintende durante il suo normale funzionamento.

E' responsabile dell'operato del gruppo nell'espletamento dell'attività e ne risponde direttamente al Sindaco o suo delegato.

Porta a conoscenza dei componenti del gruppo le disposizioni del Sindaco o suo delegato e farà da portavoce del gruppo.

Dovrà individuare unitamente al Sindaco o delegato, i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno.

Art. 6

(Attività del Gruppo)

Costituisce attività di volontariato di protezione civile, in ausilio al Servizio di Protezione Civile, quella di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che determinano situazioni di grave messa in pericolo della pubblica incolumità.

L'attività di protezione civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Il gruppo opera in emergenza sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi che ciò sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

L'impiego nelle attività di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, può riguardare anche ambiti esterni al territorio comunale nel caso in cui l'A.C. ritenga di voler offrire il proprio apporto in un quadro di solidarietà allargata.

Art. 7

(Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di Rimini.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e di conseguenza lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile

Art. 8

(Addestramento e formazione)

Gli aderenti al gruppo comunale di protezione civile potranno seguire i corsi d'addestramento e d'aggiornamento predisposti dall'Ufficio Protezione Civile e partecipare alle eventuali esercitazioni programmate.



Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non siano in condizione di garantire una piena operatività.

Art. 9

(Dotazioni tecniche)

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, in comodato d'uso e/o anche in forma di cessione definitiva.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del A. C. in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione d'esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovranno essere preventivamente concordate fra il coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 10

(Obblighi di servizio dei volontari)

Ai fini dell'iscrizione nel Gruppo comunale, ogni volontario si impegna:

A espletare il servizio con regolarità e dedizione;

Adeguarsi alla normativa di protezione civile e in particolare al presente regolamento;

Attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Servizio di Protezione Civile in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;

Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità all'attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;

Prestare la propria opera a favore del Gruppo comunale con carattere di priorità rispetto ad ogni altra prestazione volontaria richiesta da altre organizzazioni di volontariato cui eventualmente aderisca;

In caso di fuoriuscita dal Gruppo di volontariato comunale, dovranno essere restituiti i materiali e le attrezzature riutilizzabili e/o riportanti i contrassegni del Gruppo.

Art. 11

(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'Art. 6 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Tutti i volontari hanno diritto alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario.

3. Il Coordinatore tecnico avrà cura di comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunale di P.C., ai fini dell'attivazione delle necessarie coperture assicurative, l'elenco dei nominativi.

Ed inoltre i volontari hanno i seguenti diritti:

Diritto di proporre agli organi del Servizio di Volontariato tutte le iniziative per migliorarlo complessivamente o nel Settore di appartenenza.

Diritto di richiedere per iscritto le disposizioni operative di particolare complessità.

Diritto di beneficiare, nelle operazioni di emergenza/simulazioni autorizzate dagli organi competenti, di quanto previsto dalla Legge n° 363/84 (mantenimento posto del lavoro – retribuzione in caso di assenza – rimborso spese).

Diritto di valorizzare le singole professionalità e specializzazioni già in suo possesso.

Art. 12

(Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente Art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente, rimborsando le eventuali spese sostenute dai volontari nei limiti delle disponibilità di bilancio.



Art. 13

(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.

Nel bilancio del Comune sarà iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio verrà istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni e/o sponsorizzazioni.

Art.14

(Disposizioni finali)

La premessa è parte integrante del presente Regolamento.

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dall'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Dirigente preposto alla Protezione Civile Comunale darà avviso della costituzione del Gruppo di Volontario di Protezione Civile Comunale e delle modalità d'adesione entro 30 giorni.